



Ministero dell'Istruzione  
**Istituto Comprensivo "Via Linneo"**  
Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986  
E-mail: [miic8f200p@istruzione.it](mailto:miic8f200p@istruzione.it) Pec: [miic8f200p@pec.istruzione.it](mailto:miic8f200p@pec.istruzione.it)  
sito: [www.icvialinneo.edu.it](http://www.icvialinneo.edu.it)

Circ. n. 98/Ist.

Milano, 5 novembre 2021

Al personale scolastico  
Alle famiglie degli alunni  
e p.c. Alla Segreteria del Personale

**Oggetto: deliberazione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali in relazione allo sciopero proclamato da FISİ dal 1° al 15 novembre 2021**

L'Ufficio Scolastico dell'Ambito Territoriale di Milano ha trasmesso alle scuole quanto ricevuto dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione in merito allo sciopero proclamato ad oltranza dalla sigla sindacale FISİ dal 1 al 15 novembre, di cui alle nostre circolari n. 94 (per il personale) e n. 95 (per l'utenza) del 04/11/2021 :

**Si comunica che, in data odierna [ 04/11/2021 ] con deliberazione n. 21/256, che si allega alla presente, la Commissione di Garanzia ex legge 146/90 ha statuito in merito allo sciopero ad oltranza dall'1 al 15 novembre, proclamato dal FISİ in data 29 ottobre 2021, affermando che:**

- per la durata complessiva dell'astensione e la prevista modalità di partecipazione risulta estranea alla stessa nozione di sciopero recepita dall'art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);
- l'azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla sua riconducibilità alla nozione costituzionale;
- trattasi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero quale incorporata nell'art. 40 della Costituzione e che come tale fuoriesce dalla competenza della Commissione;
- conseguentemente, l'assenza dei lavoratori che aderiscono alla protesta deve ritenersi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le amministrazioni che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.

In allegato la deliberazione stessa.

Ne deriva che le due nostre comunicazioni relative a tale proclamazione (circ. n. 94 e circ. n. 95 del 04/11/2021) sono da ritenersi annullate.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giorgio Pietro Sturaro  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993